

m_dg - 00127202202		
Tribunale Ordinario di Torino - Ufficio di Registro		
N. 659 E	31/01/2018	
UOR PRES	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

**TRIBUNALE DI TORINO**

**SESTA SEZIONE – FALLIMENTI DEL TRIBUNALE DI TORINO**

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**

**DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO  
DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO  
DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO**



**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
in persona del Presidente p.t. Dott. Massimo TERZI


**la SESTA SEZIONE – FALLIMENTI DEL TRIBUNALE DI TORINO**  
in persona del Presidente p.t. Dott.ssa Vittoria NOSENGO

**il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**  
in persona del Presidente p.t. Dott. Luca ASVISIO

**il DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**  
in persona del Direttore p.t. Prof. Valter CANTINO

**PREMESSO**

- che la Legge professionale (art. 12 del D.Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine il compito di provvedere alla custodia dell'Albo Professionale, del Registro dei Tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- che il regolamento sul tirocinio professionale (D.M. n. 143/2009) attribuisce al Consiglio dell'Ordine il compito di vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei Tirocinanti nei modi previsti dal regolamento stesso e con i mezzi ritenuti più opportuni;
- che in forza della legge professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro del tirocinio Sezione A – Dottori Commercialisti;
- che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino hanno in essere convenzione finalizzata allo svolgimento del tirocinio professionale in convenzione;
- che ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. 382/1980 le Università possono stipulare *“convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”* e, *“convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento”*;
- che il D.M. 509/1999, *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”*, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, *quelle volte*



ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/1998;

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001 e successive, sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli Uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione circa la collaborazione istituzionale della Magistratura in questo settore;
- che deve essere dato risalto alla necessità che l'attività svolta presso gli Uffici giudiziari sia un effettivo momento di alta formazione per i Tirocinanti Dottori Commercialisti;
- che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino ed il Tribunale di Torino hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare ed accogliere i Tirocinanti Dottori Commercialisti in un percorso di formazione presso gli Uffici giudiziari;
- che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare - in via sperimentale e riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze - nuove forme di formazione ed orientamento al fine di migliorare la conoscenza professionale.


#### **VISTO**

- il D.Lgs. n. 139/2005;
- il D.M n. 143/2009;
- la Convenzione Quadro tra CNDCEC, Ministero della Giustizia e MIUR attualmente in vigore,

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

Il Tirocinante Dottore Commercialista (di seguito anche il Tirocinante) può essere ammesso ad espletare un percorso di formazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la propria attività presso la Sesta Sezione Civile - Fallimenti del Tribunale di Torino.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'M' followed by a large, flowing flourish.

## **ART. 2**

Il Tirocinante Dottore Commercialista, iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, che intendesse svolgere un periodo di formazione presso la Sesta Sezione Civile - Fallimenti del Tribunale di Torino, in orario non coincidente con quello del praticantato, deve farne richiesta alla Segreteria dell'Ordine, utilizzando il fac-simile di istanza allegato alla presente (*sub* Allegato "A").

## **ART. 3**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, d'intesa con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino, forma un elenco degli interessati e lo trasmette, con periodicità trimestrale, al Presidente del Tribunale di Torino ed al Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del medesimo Tribunale.

Non sono ammessi alla formazione i Tirocinanti che abbiano parenti e affini fino al secondo grado che svolgano le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino ovvero che svolgano il tirocinio presso uno studio professionale in cui taluno dei titolari o un suo parente e affine fino al secondo grado svolga le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino.


## **ART. 4**

Il Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino colloca ciascun Tirocinante nell'ambito degli Uffici giudiziari che abbiano espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

Il numero di Tirocinanti che svolge contemporaneamente il tirocinio presso gli Uffici giudiziari è stabilito ed aggiornato dal Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino, secondo le esigenze degli Uffici della sezione.

## **ART. 5**

L'attività formativa del Tirocinante è determinata secondo modalità e termini previsti nel progetto formativo, a cura del Magistrato affidatario (*sub* Allegato "B"), che provvede altresì a dare comunicazione dell'inizio e delle modalità di svolgimento del progetto medesimo all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed al Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, located at the bottom right of the page.

Tale progetto comprende, tra l'altro, il percorso e le modalità di svolgimento dell'attività formativa, l'indicazione della durata e dei tempi di presenza del Tirocinante presso l'Ufficio giudiziario, nonché l'indicazione del Magistrato affidatario.

#### **ART. 6**

Il Tirocinante altresì studente presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino gode di copertura assicurativa, stipulata dall'Università medesima, contro gli infortuni che dovesse subire nonché per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone/o cose), durante il periodo formativo.

Il Tirocinante che sia privo di copertura assicurativa, è tenuto a stipulare, a proprie spese, un'assicurazione contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile, dandone comunicazione al Magistrato affidatario.

#### **ART. 7**

Durante lo svolgimento dell'attività formativa, il Tirocinante è tenuto a:

- assicurare la propria presenza in Tribunale per almeno quattro giorni alla settimana, escluso il sabato, e per almeno quattro ore al giorno, nelle ore antimeridiane, secondo le modalità concordate con il Magistrato affidatario;
- svolgere, sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario, le attività previste nel progetto formativo con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare ed assicurare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività formativa;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, salvo motivata istanza di deroga, valutata dal Consiglio dell'Ordine.

#### **ART. 8**

L'attività formativa può essere interrotta in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Presidente del Tribunale di Torino o del Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino o del Magistrato affidatario, per esigenze dell'Ufficio giudiziario, ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, per motivi inerenti l'Ordinamento Professionale e la normativa regolamentare del tirocinio.

#### **ART. 9**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

L'attività svolta dal Tirocinante non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per il Tribunale di Torino, né per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, né per l'Università degli Studi di Torino.

#### ART. 10


La presente Convenzione ha durata di due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per scritto, a scadenza.

Letto confermato e sottoscritto.

Torino, 31 gennaio 2018

**Il Presidente del Tribunale di Torino**

Dr. Massimo TERZI



**Il Presidente della Sesta Sezione – Fallimenti del Tribunale di Torino**

Dott.ssa Vittoria NOSENGO




**Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino**

Dr. Luca ASVISIO



**Il Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino**

Prof. Valter CANTINO



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO**

Ad integrazione della suddetta convenzione, sottoscritta in data 31 gennaio 2018 tra il Tribunale di Torino - Sesta Sezione Fallimenti e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, in conformità a quanto richiesto dalla Circolare Ministeriale 8 novembre 2016 *"Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 787, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione"*, si stabilisce inoltre quanto segue:

- i Tirocinanti ammessi alla formazione dovranno essere in possesso delle qualità morali e di condotta previsti dall'art. 35 d. lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- ai suddetti Tirocinanti sarà richiesto l'impegno scritto a garanzia della riservatezza delle informazioni acquisite presso gli uffici, nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Relativamente all'utilizzo di sistemi e/o apparecchiature informatiche, anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti, è previsto in ogni caso che:

- il modulo organizzativo individuato dal Tribunale di Torino garantirà, comunque, il corretto utilizzo dei registri informatici di cancelleria, con particolare riferimento all'inserimento dei dati da essi richiesti;
- non sarà consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da applicativi autorizzati dalla D.G.S.I.A.;
- non sarà utilizzato alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A. anche se realizzato da personale dell'amministrazione;
- non sarà consentita la connessione alla rete-Giustizia di apparecchiature che non siano di proprietà dell'Amministrazione, se non previ "nulla-osta" del C.I.S.I.A. competente e fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso, nonché assunzione (da parte del fornitore) di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
- nell'ambito della presente convenzione non è contemplata (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dall'Amministrazione) la connessione fisica tra la rete unificata Giustizia ed altre reti;
- il trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all'amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente indicati i nominativi, dovrà essere espressamente autorizzazione del Presidente del Tribunale di Torino;

- saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;
- sarà garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto delle norme in materia di privacy.

Letto confermato e sottoscritto.

19 FEB. 2018

Torino, \_\_\_\_\_

**Il Presidente del Tribunale di Torino**

Dr. Massimo Terzi

**Il Presidente della Sesta Sezione – Fallimenti del Tribunale di Torino**

Dott.ssa Vittoria NOSENCO

**Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino**

Dott. Luca ASVISIO

**Il Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino**

Prof. Valter CANTINO



**TRIBUNALE DI TORINO**

**SESTA SEZIONE- FALLIMENTI DEL TRIBUNALE DI TORINO**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO**

**DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

**MODIFICHE ALLA  
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO  
DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO  
DEI TIROCINANTI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ISCRITTI NEL REGISTRO TENUTO DALL'ODCEC DI TORINO**

**IL TRIBUNALE DI TORINO**

in persona del Presidente p.t. Dott. Massimo TERZI

**la SESTA SEZIONE- FALLIMENTI DEL TRIBUNALE DI TORINO**

in persona del Presidente p.t. Dott.ssa Vittoria NOSENGO

**il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI TORINO**

in persona del Presidente p.t. Dott. Luca ASVISIO

**il DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

in persona del Direttore p.t. Prof. Valter CANTINO

**PREMESSO**

- che in data 31 gennaio 2018 il Presidente del Tribunale di Torino, il Presidente della Sesta Sezione Civile-Fallimenti del Tribunale di Torino, il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino ed il Presidente del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino hanno stipulato la *“Convenzione per lo svolgimento di attività formative e di orientamento dei tirocinanti dottori commercialisti iscritti nel registro tenuto dall'ODCEC di Torino”*;
- che risulta opportuno, alla luce delle prime esperienze, apportare alla Convenzione alcune modifiche, al fine di ampliare il novero dei Tirocinanti Dottori Commercialisti (di seguito anche i Tirocinanti) che possano accedere al percorso di formazione presso la Sesta Sezione Civile-Fallimenti del Tribunale di Torino disciplinato dalla Convenzione stessa;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

È abrogato l'art. 3, secondo comma, della Convenzione, secondo il quale *“Non sono ammessi alla formazione i Tirocinanti che abbiano parenti e affini al secondo grado che svolgano le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino ovvero che svolgano il tirocinio presso uno studio professionale in cui taluno dei titolari o un suo parente e affine fino al secondo grado svolga le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore presso la Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino”*.

**Art. 2**

Dopo l'art. 7 della Convenzione è aggiunto l'art. 7-bis dal contenuto che segue:

*“Il Tirocinante è tenuto a*

- *dichiarare al Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti del Tribunale di Torino ed al Magistrato affidatario il proprio rapporto di parentela o affinità con soggetti che ricoprono il ruolo di curatore, commissario giudiziale, liquidatore o professionista incaricato di*

*svolgere le funzioni di OCC in uno o più procedimenti di competenza della Sezione e lo svolgimento di un tirocinio o la prestazione della propria attività lavorativa presso lo studio professionale di titolarità di uno o più di tali soggetti;*

- *astenersi dall'esame, dalla trattazione, dalla discussione e da qualsiasi decisione di istanze e questioni sorte nell'ambito di procedimenti in cui il ruolo di curatore, commissario giudiziale, liquidatore o professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC sia ricoperto da parenti e affini fino al secondo grado o da taluno dei titolari dello studio professionale presso cui svolge un tirocinio o presta la propria attività lavorativa.*

*Il Presidente della Sesta Sezione Civile – Fallimenti ed il Magistrato affidatario organizzano l'attività del Tirocinante in modo da consentire tale astensione ed adottano ogni misura necessaria ad evitare qualsiasi conflitto di interessi attuale o potenziale.*

Letto confermato e sottoscritto.

Torino, 11/12/2019.....

**Il Presidente del Tribunale Di Torino**

Dott. Massimo Terzi



**Il Presidente della Sesta Sezione- Fallimenti del Tribunale Di Torino**

Dott.ssa Vittoria NOSENGO



**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino**

Dott. Luca ASVISIO



**La Direttrice del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino**

Prof.ssa Francesca CULASSO

